

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti » (17, 57, 214, 221-B) (D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 193, 194, 196
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores	195
COPPO	196
SEGRETO	194
TOROS, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	194, 195, 196
VALSECCHI Pasquale, relatore	193, 194, 195, 196

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi » (739):

PRESIDENTE	188, 189, 191, 192, 193
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores	190, 192
BRAMBILLA	189, 191, 193

COPPO	Pag. 190, 192
MAGNO	189
PALAZZESCHI	192
RICCI, relatore	191, 192
TOROS, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	188, 189, 190, 192
VALSECCHI Pasquale	189

Rinvio della discussione:

« Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense » (760) (D'iniziativa dei senatori Manironi ed altri):

PRESIDENTE	197
TORELLI, relatore	197
VIGNOLO	197

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bermani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Segreto, Torelli,

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignolo, Mancini.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Toros.

R I C C I , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi » (739)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi ».

Ricordo ai colleghi che la discussione del disegno di legge fu rinviata mercoledì scorso al fine di permettere al rappresentante del Governo di approfondire gli aspetti finanziari dell'emendamento presentato dal senatore Coppo e inteso ad introdurre stabilmente nella legislazione il particolare beneficio contemplato dal provvedimento. Nella seduta di ieri pomeriggio la Sottocommissione per i pareri della Commissione finanze e tesoro ha deliberato di trasmettere parere favorevole sul predetto emendamento con osservazioni che si compendiano nella proposta di mantenere il finanziamento del provvedimento, per gli anni successivi al primo biennio, nell'ambito della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

T O R O S , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non penso sia necessario ripetere le considerazioni che abbiamo fatto tutti insieme nella precedente seduta.

Come ricorderete, per studiare il problema che si era posto con la proposizione dell'emendamento Coppo, avevo richiesto il rinvio della discussione. Le nostre preoccupazioni riguardavano gli aspetti finanziari dell'emendamento (poichè la copertura era stata stabilita in funzione della validità bien-

nale del disegno di legge) e vi era poi la questione della retrodatazione del provvedimento.

Venendo all'emendamento Coppo, devo far presente che mi pare sia bene modificarlo un po' proprio al fine di risolvere in modo organico il problema, e propongo quindi un testo nuovo dell'articolo unico del disegno di legge. Se permettete, alla lettura del nuovo testo vorrei far precedere alcune considerazioni.

La sostanza dell'emendamento del senatore Coppo, che oltre a spostare il termine di decorrenza del provvedimento, fissandolo al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge, elimina la temporaneità della norma, deve, per il suo fondamento sociale, essere accolto. Evidentemente l'emendamento intende porre l'onere del finanziamento per gli anni successivi a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

A questo punto mi pare opportuno dire che la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione presenta effettivamente una certa disponibilità di fondi, e quindi l'ulteriore onere può essere sopportato. Tuttavia è bene evidenziare che ogni prelievo sui fondi di tale gestione non può non influire sulle concrete disponibilità finanziarie per il trattamento di disoccupazione, la cui revisione, come è noto, è da tempo rivendicata dalle organizzazioni sindacali.

Comunque, accolto nella sostanza l'emendamento Coppo con queste considerazioni, occorre, come dicevo, modificare un po' la formulazione dell'emendamento medesimo, al fine di esplicitare che anche per gli anni successivi al primo biennio l'onere graverà sulla gestione della disoccupazione, e stabilire su quale base dovrà essere determinata la misura del finanziamento a carico della gestione stessa.

Ferma restando la modifica al primo comma prevista dall'emendamento governativo e dall'emendamento Coppo, per il secondo comma la modifica deve limitarsi all'aggiunta delle parole: « per il primo biennio ». Si potrebbe poi aggiungere il seguente comma: « Per gli anni successivi la misura del contributo a carico dell'Istituto nazionale

per la previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione - sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di apposita evidenza contabile che dovrà far parte integrante del rendiconto della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ».

Concludendo, per avere una soluzione organica e non in contrasto con quella che è, diciamo così, la disciplina relativa, io presento un nuovo testo dell'articolo unico che mi pare tenga conto delle considerazioni che avevamo fatto nella discussione svolta nella seduta precedente e dell'emendamento Coppo. È bene poi correggere un errore di stampa al terzo comma dell'articolo unico ove le parole « gestione dell'assicurazione contro le malattie » vanno sostituite con le altre: « gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione ».

Penso che in questo modo si risolvano tutti i problemi che erano stati posti nella precedente seduta.

B R A M B I L L A . Vorrei sollevare una questione. Adesso che siamo entrati nell'ordine di idee di rendere permanente la norma, mi domando: per il periodo dal 1° gennaio 1969 all'entrata in vigore della legge che cosa avviene per i disoccupati che non hanno potuto godere dell'assistenza ospedaliera e che magari hanno dovuto pagare di tasca propria per una carenza di legge? È una domanda che rivolgo specialmente al Sottosegretario. Sono intervenuti i comuni, i disoccupati sono stati messi nell'elenco dei poveri, forse si è dovuti ricorrere agli ECA, e così via. Non so come si possano risolvere queste cose, ma evidentemente c'è un vuoto che va colmato. Comunque, che difficoltà vi è per stabilire la retroattività dal 1° gennaio 1969, così come era previsto nel primo testo del disegno di legge?

T O R O S , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Se il Presidente permette, su questo punto una spiegazione è stata da me fornita nella precedente riunione allorchè avevo tenuto a far

rilevare il tempo trascorso dal momento della cessazione di efficacia della norma precedente e la circostanza che non risulta che l'INAM abbia continuato ad applicare in via di fatto la normativa scaduta.

P R E S I D E N T E . Vorrei far osservare al senatore Brambilla che sul problema della decorrenza avevamo già discusso nella seduta precedente ed avevamo ritenuto chiuso il discorso, tanto è vero che lo stesso senatore Brambilla aveva aderito all'emendamento del senatore Coppo che prevede la decorrenza *ex nunc* del beneficio che assume carattere di continuità.

M A G N O . Per quanto riguarda la decorrenza, osservo che quando chiediamo di dare efficacia retroattiva alla norma non proponiamo una innovazione vera e propria. Infatti l'articolo unico del disegno di legge, che è stato presentato il 24 giugno 1969, comincia con queste parole: « Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 ». Quindi il Governo, quando ci ha proposto questo disegno di legge, era mosso dalla preoccupazione di intervenire con una sanatoria a favore dei lavoratori che avevano dovuto subire ricoveri in ospedale senza poter beneficiare dell'intervento dell'INAM. Mi pare che proprio con le modifiche che si sono prospettate si voglia innovare, in senso negativo, rispetto alla stessa proposta governativa.

V A L S E C C H I . Se lasciassimo la decorrenza prevista dal testo originario, creeremmo molta confusione, perchè si tratterebbe di fare accertamenti, eccetera.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il senatore Ricci (che si è dovuto allontanare un momento) abbia fatto presente la volta scorsa che, lasciando la decorrenza al 1° gennaio 1969, ci si troverebbe di fronte a difficoltà di carattere tecnico non agevolmente superabili. Vi sarebbe insomma la impossibilità tecnica di eseguire i necessari accertamenti per tutto il periodo ormai trascorso. Del resto, come lo stesso Sottosegretario ha precisato (e dobbiamo prendere

per buona questa sua dichiarazione), non risulta che l'INAM abbia in questo periodo continuato ad applicare la normativa scaduta. Mi pare pertanto che se vogliamo anche snellire i lavori della Commissione, dobbiamo cercare di superare tale questione.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Nessuno di noi sostiene che l'INAM abbia pagato. Hanno pagato i comuni, i quali, nel momento in cui il lavoratore disoccupato riprende il lavoro, chiedono il rimborso delle somme pagate, anche ratealmente.

Ci sono comuni che pagano tutto e che si rivalgono per il totale o parzialmente.

T O R O S , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La verità è che con una diversa impostazione rivoluzioneremmo tutto il sistema che con il presente disegno di legge ci si è sforzati fin dall'inizio di seguire. Mi baso naturalmente sui dati che il Ministero si è interessato di reperire, e cioè sul fatto che nel periodo trascorso dal momento della cessazione dell'efficacia della norma non risulta che lo INAM abbia continuato ad applicare la normativa scaduta. Se vi sono comuni che hanno pagato e ritengono di fare delle operazioni di rivalsa, si porrà il problema in quella sede e si vedrà in via amministrativa come risolverlo. Ma non mi sembra opportuno bloccare ora la soluzione del problema generale che viene affrontato positivamente con il disegno di legge al nostro esame, per un aspetto particolare che può forse trovare una soluzione sul piano amministrativo e che invece sul piano legislativo si presenta difficoltoso e quindi pericoloso per la sorte del disegno di legge.

Ritenevo che la questione della retroattività fosse stata superata con l'emendamento proposto dal senatore Coppo cui avevano aderito i senatori comunisti ritirando i propri; quindi mi sorprende che ancora se ne discuta. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione, ma non posso fare a meno di dire che, qualora si dovesse insistere su tale questione, sarei obbligato a chiedere un ulteriore rinvio della di-

scussione per consentire a ciascuno di noi di approfondire gli aspetti del problema.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Per la decorrenza avevamo già il parere favorevole della 5^a Commissione.

C O P P O . Il Governo ha presentato ad un certo momento un provvedimento che prevedeva una proroga. Non essendo stato esaminato tempestivamente, quel provvedimento non aveva più senso, tant'è che il Governo a mio parere avrebbe dovuto ritirarlo. Pratiche di malattia aperte non ve ne possono essere; può esistere solo il caso di qualcuno che è stato ricoverato in ospedale. Volete allora disporre un'inchiesta per stabilire la posizione di ciascun lavoratore dal momento del suo ricovero? Ho l'impressione che si voglia scherzare!

T O R O S , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Solo con un'inchiesta appunto si può risolvere eventualmente il problema!

C O P P O . Il Governo due anni fa, cioè al momento in cui il beneficio era ancora in corso di applicazione, aveva presentato un disegno di legge con cui intendeva prorogare per due anni una certa situazione. Il disegno di legge non è stato esaminato tempestivamente e intanto è intervenuto un nuovo Governo. Non è possibile ora concepire una saldatura con quella che viene proposta!

La mia proposta tende a rovesciare, diciamo, la portata del disegno di legge governativo e ad introdurre stabilmente nella legislazione sociale il particolare beneficio contemplato dal provvedimento, parificando il trattamento dei lavoratori disoccupati o sospesi al trattamento dei lavoratori attivi.

T O R O S , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei che non sfuggisse il valore di questa soluzione che stiamo per dare al problema. Nell'ultima seduta io chiesi il rinvio della discussione proprio in relazione all'emendamento

proposto dal senatore Coppo, perché la questione della retroattività per me era già superata. Feci rilevare che l'efficacia retroattiva della norma con decorrenza dal 1° gennaio 1969 era stata contemplata dal disegno di legge in previsione di una sollecita approvazione da parte del Parlamento e al fine (come del resto è detto nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge) di evitare una soluzione di continuità rispetto alla normativa dell'articolo 6 della legge n. 369 la cui efficacia era scaduta nel dicembre del 1968.

Ora, noi abbiamo rivoluzionato l'impostazione del disegno di legge con l'emendamento proposto dall'articolo unico e in fin dei conti abbiamo dato la soluzione migliore. Torno a dire che non risulta che l'INAM abbia continuato ad applicare in via di fatto la normativa scaduta. Pertanto, se vi sono comuni che hanno supplito a questa carenza, essi potranno fare quelle operazioni di rivalsa che riterranno opportune nei confronti dell'Istituto e la questione si risolverà in via amministrativa. Il fatto che si possa ora, nel tentativo di ottenere il 100,1 per cento, rivoluzionare tutto il problema che risolviamo al 100 per cento mi preoccupa; comunque mi rimetto alla Commissione dichiarando per l'ennesima volta che qualora si dovesse mutare l'atteggiamento assunto nell'ultima seduta sarei obbligato a chiedere un ulteriore rinvio della discussione.

R I C C I, *relatore*. Sono favorevole allo emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E. Ci troviamo di fronte ad un nuovo testo del disegno di legge che è stato proposto dal Governo. Se non vi sono osservazioni, quindi, io proporrei di portare l'esame su tale testo.

Do allora lettura dell'articolo unico quale risulta nel nuovo testo proposto dal Governo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione

della presente legge, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza sanitaria allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere è elevato a sei mesi.

Per il primo biennio, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione in rate trimestrali anticipate.

Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Per gli anni successivi la misura del contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di apposita evidenza contabile che dovrà far parte integrante del rendiconto delle gestioni interessate dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

È stato presentato dal senatore Brambilla un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge » con le altre: « dal 1° gennaio 1969 ».

B R A M B I L L A. Siccome ho l'impressione che stiamo "giocando", vorrei fa-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

18ª SEDUTA (5 maggio 1970)

re una precisazione che vale anche come dichiarazione di voto.

Le nostre osservazioni fatte nella precedente seduta tendevano a porre in discussione determinate soluzioni che non si muovono sulla linea della riforma sanitaria e a richiamare dei problemi che venivano ad essere trascurati nell'impostazione che si viene a dare al presente disegno di legge.

Ci siamo battuti per rendere permanente nella legislazione sociale un particolare beneficio perchè lo ritenevamo giusto; rimane però il problema di fondo. Crediamo che rientri nel senso di responsabilità di ciascuno di noi rendersi conto di quello che avviene. Il Governo ci ha detto che è possibile risolvere determinati problemi in via amministrativa; è chiaro, però, che una volta varata una legge di questo genere non vi sarà alcuna possibilità di ricorso giuridico da parte degli interessati e che i problemi non troveranno soluzione. Siamo quindi preoccupati, e lo siamo anche per una considerazione di carattere generale, perchè ci troviamo di fronte ad una serie di disegni di legge che tendono ad entrare nel merito di certe situazioni che ormai esplodono senza peraltro affrontare il problema della riforma sanitaria.

Non posso, pertanto, non mantenere lo emendamento e sostengo a nome del mio Gruppo che le questioni inerenti al trattamento sanitario dei lavoratori di tutte le categorie debbono essere al più presto esaminate sulla base anche delle proposte che sono state presentate per cominciare ad affrontare il problema della riforma sanitaria. Se non affrontiamo tale problema non soddisferemo nessuno e creeremo situazioni di ulteriore malcontento. È necessario che il Governo sia più esplicito nell'affermare la sua volontà di tener fede al programma che è stato elaborato dal Governo stesso parecchi anni fa.

C O P P O . Dato che il senatore Brambilla ha fatto una dichiarazione di voto, desidero farla anche io per precisare che il presente disegno di legge non ha nulla a che fare con la riforma sanitaria, perchè esso non riguarda altro che la proroga di un particolare provvedimento congiunturale, il qua-

le prevedeva che coloro i quali fruivano di un certo trattamento di disoccupazione o si trovavano in una certa condizione avessero anche il trattamento di malattia.

Si tratta, quindi, di un problema completamente autonomo rispetto a quello della riforma sanitaria che investe altri aspetti e non è il caso di aprire delle discussioni su argomenti che esulano da quello al nostro esame.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Ci troviamo oggi a discutere di certe cose proprio perchè non c'è una riforma sanitaria!

P A L A Z Z E S C H I . Non si può ascoltare con indifferenza un discorso del genere specialmente quando si pensa che esso parte da un senatore che è stato sindacalista. Il collega Coppo deve tener presente che non è affatto vero che l'INAM non ha continuato ad applicare in via di fatto la normativa scaduta, perchè io ho un caso specifico a Firenze (il fallimento di uno stabilimento) che dimostra il contrario. Come possiamo allora andare avanti con tanta indifferenza?

Abbiamo dato ai lavoratori il diritto a sei mesi di copertura anche per l'assistenza ospedaliera nel biennio 1967-68. Se per una crisi o l'altra, o perchè il Governo se n'è dimenticato, non è stato provveduto tempestivamente, a chi compete l'obbligo di pagare? I lavoratori disoccupati non possono accettare che si dica semplicisticamente: quello che è stato è stato, mettiamoci una pietra sopra! Ma che discorsi sono questi?

T O R O S , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo — che non si è dimenticato di nulla tanto è vero che aveva presentato in tempo il suo disegno di legge — è contrario all'emendamento proposto dal senatore Brambilla.

R I C C I , *relatore*. Anch'io dichiaro di essere contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)18^a SEDUTA (5 maggio 1970)

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Brambilla al primo comma.

(Non è approvato).

B R A M B I L L A . Dichiaro che il nostro Gruppo si astiene dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo proposto dal Governo, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnoci ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti » (17, 57, 214, 221-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Sammartino, De Vito, Deriu, Lombardi, Baldini, Premoli, Veronesi, Perri, Robba, Samaritani, Piva, Brambilla, Fermariello, Magno, Bonatti, Vignolo, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bertone, Fusi; Minnoci, Catellani e Bermani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la disciplina dell'apprendistato e dell'assunzione degli apprendisti è regolata dalla vigente legge del 19 gennaio 1955, n. 25, che è stata integrata con le successive leggi 17 ottobre 1967, n. 977 e 2 aprile 1968, n. 424. È sembrato opportuno ai proponenti del presente disegno di legge completare tale disciplina con ulteriori precisazioni migliorative sulle quali mi permetto di intrattenermi.

Ricordo anzitutto che la nostra Commissione ha approvato il testo originario del disegno stesso in data 6 febbraio 1969 ed ora, a distanza di un anno e mezzo, si deve discuterlo nuovamente a seguito delle modifiche approvate dalla Camera.

L'articolo 1 del nuovo testo prevede la sostituzione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, il quale si limitava ad escludere l'applicabilità dell'articolo 2 della legge del 1955 alle imprese artigiane iscritte all'Albo, con una più completa normativa le cui principali caratteristiche sono le seguenti. Ferma restando la disciplina in atto, il datore di lavoro deve rilasciare all'apprendista, all'atto dell'assunzione, una comunicazione contenente le stesse informazioni fornite all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente che rilascia l'autorizzazione all'assunzione medesima. Si precisa inoltre che il numero massimo di apprendisti che si possono assumere non deve superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda, ivi compreso il datore di lavoro. Non capisco il valore di questa precisazione, dal momento che dall'osservanza di queste disposizioni sono escluse le imprese artigiane, nelle quali soltanto, in genere, lavorano i datori di lavoro. Su questo particolare mi rimetto al giudizio della Commissione.

L'articolo 2 del nuovo testo prevede la sostituzione dell'articolo 10 della legge del 1955, riducendo l'orario di lavoro, stabilito da quest'ultima legge in 48 ore settimanali, a 40 ore settimanali. Questo mi sembra un emendamento abbastanza rilevante perchè rende possibile la settimana corta di cinque giorni lavorativi.

L'ultimo comma dell'articolo stabilisce l'entità delle ammende per i datori di lavoro inadempienti.

L'articolo 3 ribadisce l'obbligo del datore di lavoro di dare notizia dell'assunzione e della dimissione dell'apprendista all'ufficio di collocamento competente. La notifica dell'assunzione deve contenere l'indicazione delle condizioni di assunzione, del genere di addestramento e della qualifica che l'apprendista potrà conseguire.

L'ultimo comma dell'articolo 3 riproduce senza variazioni la norma della legge del 1955.

L'articolo 4 precisa che ove il datore di lavoro artigiano non denunci l'avvenuta assunzione di apprendisti, la rilevazione dell'inadempienza e la contestazione della contravvenzione tengono luogo della comunicazione prevista dall'articolo 27 della legge del 1955.

Pur non ritenendo importante l'apporto sostanziale degli emendamenti approvati dalla Camera, ne propongo l'approvazione per ragioni di opportunità. Se apportassimo ulteriori modifiche al disegno di legge si rinvierebbe la sua approvazione di parecchi mesi.

T O R O S, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego il relatore di esprimersi sugli emendamenti presentati dal Governo per inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge, per sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 2 e aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 4.

V A L S E C C H I, *relatore*. Il Governo ha presentato un primo emendamento che sembra abbastanza importante, ma concluderò invitando il Governo stesso a ritirarlo. È importante perchè si riferisce all'articolo 6 della legge n. 977, la quale è praticamente una delega al Governo ad emanare norme riguardanti le lavorazioni pericolose, nocive, eccetera, e l'età nella quale è possibile inserire il lavoratore nel processo produttivo.

Faccio presente che tale delega il Governo avrebbe dovuto esercitare, stando all'articolo 6 della legge del 1967, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Non so se il Governo abbia provveduto o no ad emanare le norme in questione. In caso affermativo, riterrei che non varrebbe la pena di inserire l'emendamento presentato. Se viceversa le norme non sono state ancora emanate e poichè il termine mi pare fosse tassativo, sarebbe forse opportuno inserire l'emendamento. Faccio osservare però ai colleghi e al rappresentante del Governo che, rinviando il disegno di legge alla Camera dei deputati, si rinverrà ancora la conclusione legislativa del disegno di legge medesimo.

Riterrei, in conclusione, opportuno che lo emendamento del Governo venisse ritirato.

Quanto all'emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo: « Agli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applicano, in quanto più favorevoli, le norme di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 », dal momento che questa legge è in vigore, non capisco perchè si voglia inserire una disposizione che dice che bisogna applicarne le norme.

S E G R E T O. È passato un anno e mezzo da quando abbiamo esaminato la materia per la prima volta. Si disse allora che era urgente modificare la normativa esistente, che le aziende artigiane erano in grande difficoltà per l'assunzione degli apprendisti e che bisognava snellire le procedure.

Io sono del parere del relatore, e cioè di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera, perchè se il Governo insiste per introdurre il suo emendamento, allora si ricomincia da capo: il problema si riapre, le ragioni di urgenza vengono accantonate e tutti siamo liberi di presentare ulteriori emendamenti.

V A L S E C C H I, *relatore*. Vorrei precisare che il punto che riguarda gli artigiani è mantenuto nel disegno di legge e che, se il Governo insistesse per la modifica del testo, altri emendamenti potrebbero essere presentati dalla nostra e dalle altre parti politiche, trattandosi di materia in attesa di un generale riordinamento.

P R E S I D E N T E. Vorrei che la Commissione si esprimesse sull'opportunità o meno di emendare il testo approvato dalla Camera, avendo riguardo al lungo *iter* seguito dal disegno di legge. Se si giunge alla convinzione di dover emendare il disegno di legge secondo le indicazioni del Governo, allora altri emendamenti possono essere proposti per migliorarne ancora il testo. Tra le norme suscettibili di revisione legislativa posso indicare io stesso quella relativa alla durata massima dell'apprendistato stabilita in cinque anni dall'articolo 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Vi è tuttavia da tener presente

quanto disposto dall'articolo 54 del Regolamento del Senato.

ABBATI GRECO CASOTTI DOLORES. Premesso che ancora una volta quello in esame è un provvedimento parziale, dato che il grosso problema dell'apprendistato va riesaminato nella sua interezza, constato che ci troviamo comunque di fronte ad un disegno di legge che corregge alcuni degli inconvenienti più gravi.

Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Bermani, anche nel senso che se si entra nell'ordine di idee di introdurre emendamenti, anche noi intendiamo proporre modifiche di grande importanza; tra l'altro intendiamo proporre che si abbrevi il periodo eccessivamente lungo dell'apprendistato.

Senza dilungarmi oltre, chiediamo che cosa intende fare il Governo.

VALSECCHI, *relatore*. Questo discorso sarebbe stato meglio farlo quando abbiamo discusso la prima volta il provvedimento.

ABBATI GRECO CASOTTI DOLORES. Alcune proposte furono avanzate anche allora, e ricordo che il collega Samaritani richiamò l'urgenza di affrontare nella sua interezza il problema dell'apprendistato!

VALSECCHI, *relatore*. E pur con questa urgenza è un anno e mezzo che aspettiamo!

ABBATI GRECO CASOTTI DOLORES. Noi chiediamo che cosa intende fare il Governo: se il Governo mantiene i suoi emendamenti si permetta anche a noi di presentarne!

TOROS, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Capisco le perplessità manifestate. Devo anche dire che con gli uffici competenti del Ministero, esaminata l'impostazione del disegno di legge, avevo considerato l'eventualità di presentare un altro emendamento rivolto più che altro

ad abbassare a tre anni la durata massima dell'apprendistato che l'articolo 7 della legge del 1955 stabilisce in 5 anni.

Ad ogni modo, come è stato fatto rilevare un momento fa nel corso di questa discussione, problemi quali quello della durata dell'apprendistato ed altri consimili è più conveniente che vengano valutati in sede di revisione generale della disciplina dell'apprendistato.

Io ho ascoltato attentamente le considerazioni fatte dal relatore in merito alle proposte di modifica. Si tratta di considerare l'opportunità di mettersi sulla strada di ciò che è desiderabile (che è una strada giustissima) oppure di ciò che è realizzabile, tenendo conto di certe scadenze e di certe esigenze.

Ora, io mi trovo di fronte ad una posizione del relatore che si concreta (mi corregga il senatore Valsecchi se ho interpretato male) in un invito a ritirare gli emendamenti proposti dal Governo. Se il Governo aderisce a questo invito, allora anche coloro che avrebbero intenzione di presentare emendamenti vi rinunzierebbero; in caso contrario, cioè se il Governo non aderisse all'invito, altri emendamenti verrebbero presentati.

Io faccio appello alla sensibilità dei colleghi: di fronte ad un invito di questo tipo, mi sento costretto a proporre un rinvio della discussione alla prossima seduta.

ABBATI GRECO CASOTTI DOLORES. Può rimettersi alla decisione della Commissione!

TOROS, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non mi sembra che possa farlo; il problema va esaminato attentamente per poter dare una risposta precisa che consenta a tutti noi di uscire da questa situazione. Non vorrei si pensasse che il mio è un comportamento elusivo: sono soltanto ispirato ad un senso di responsabilità; se non lo fossi credo che non potrei meritare la vostra considerazione.

Pertanto, o entriamo nell'ordine di idee di prendere in considerazione l'invito del relatore, ed in tal caso io non potrei fare a meno di proporre un rinvio alla prossima sedu-

ta, oppure il relatore ritira il suo invito ed allora il Governo e ciascun membro della Commissione saranno liberi di presentare i loro emendamenti. Ma prima di prendere una decisione, vorrei fare, se il Presidente me lo consente, una breve riflessione. È vero che l'*iter* di questo disegno di legge ha ormai una sua anzianità e bisogna quindi evitare ulteriori ritardi, ma spero di non essere interpretato male dicendo che se abbiamo meditato tanto su tale problema non sbagliremo se mediteremo ancora qualche giorno.

C O P P O. Siccome si tratta di un provvedimento che intende modificare una precedente legislazione che ha dato luogo ad una serie di lagnanze, io credo che non pregiudichiamo assolutamente nulla se ci prendiamo una settimana di tempo. Pertanto, per quanto mi riguarda, ritengo che possa essere accolta la proposta del Governo di rinviare la discussione alla prossima seduta per dedicare un minimo di valutazione approfondita al problema.

T O R O S, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra aver capito che se il Governo accettasse l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti ci sarebbe una unanimità in seno alla Commissione, nel senso di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Sento il bisogno di fare questa precisazione (non vorrei sembrare polemico) perchè, rifacendomi a quanto è avvenuto per il disegno di legge precedente, non vorrei che anche qui si riaprisse poi un problema già chiuso.

V A L S E C C H I, *relatore*. Per maggiore chiarezza debbo dire che io ho posto un'alternativa al Governo, alternativa basata sul fatto che l'articolo 6 della legge richiamata contiene a mio avviso una delega al Governo stesso che avrebbe dovuto essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima che è del 1967.

L'anno previsto sarebbe già scaduto. Ho chiesto, quindi, se il Governo ha provvedu-

to a questo suo obbligo di precisare i criteri relativi all'assunzione degli apprendisti, perchè qualora esso lo avesse fatto insisterei nel mio invito a ritirare gli emendamenti; se non avesse invece provveduto, questi emendamenti li riterrei essenziali.

Debbo rilevare peraltro che andando avanti di questo passo noi mettiamo i lavoratori, gli imprenditori, gli Ispettorati del lavoro in una situazione di disagio costringendoli, quando si fa richiamo alla legge del 1955, a consultare le altre leggi che sulla stessa materia sono intervenute. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che si cominciasse a fare una legge che sostituisse quella del 1955 e che concernesse il trattamento relativo all'assunzione degli apprendisti, altrimenti creeremo un caos in cui nessuno saprà orizzontarsi.

P R E S I D E N T E. Mi sembra di poter concludere in questo senso: Il Governo ha espresso l'intenzione di mantenere i suoi emendamenti per quanto riguarda la seduta odierna, a meno che non gli si dia la possibilità di un esame più approfondito del problema e quindi di rinviare la discussione alla prossima seduta. D'altra parte, pure avendo manifestato la Commissione un orientamento favorevole per l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ricordo che il senatore Coppo ha espresso l'esigenza di approfondire l'esame degli emendamenti che sono stati annunciati dal Governo che devono essere vagliati anche alla luce dell'articolo 54 del Regolamento del Senato.

Poichè l'esigenza prospettata dal senatore Coppo non è stata contestata da nessuno, è da presumere che la Commissione sia dell'avviso di chiedere un rinvio della discussione. Allora, per consentire al Governo e alla Commissione stessa di valutare la portata degli emendamenti che saranno proposti dalle varie parti politiche, propongo che essi siano fatti pervenire alla Segreteria, che ne curerà la distribuzione al più presto.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)18^a SEDUTA (5 maggio 1970)

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mannironi ed altri: « Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense » (760)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Mannironi e Spataro: « Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense ».

T O R E L L I , relatore. Signor Presidente, ho già fatto alla Commissione una breve relazione introduttiva al presente disegno di legge e mi sono permesso, a suo tempo, di presentare una serie di emendamenti. Proporrei, pertanto, di passare senz'altro all'esame degli articoli tenendo presenti gli emendamenti che per ciascuno di essi sono stati proposti.

V I G N O L O . Propongo di rinviare la discussione al fine di approfondire l'esame dei numerosi emendamenti proposti dal relatore e di attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, che ha chiesto una proroga di 15 giorni.

P R E S I D E N T E . Il relatore ritiene di poter aderire alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Vignolo? Proporrei, in tal caso, di nominare una sottocommissione che abbia il compito di esaminare il disegno di legge e gli emendamenti presentati.

T O R E L L I , relatore. Sono d'accordo. Debbo solo precisare che gli emendamenti proposti sono stati presentati da tempo, ma non sono stati distribuiti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Ritengo che la sottocommissione possa essere così composta: senatori Torelli, Vignolo, Di Prisco e Segreto.

Prego, pertanto, il relatore, senatore Torelli, di fissare la data di riunione della sottocommissione.

T O R E L L I , relatore. Se i colleghi sono d'accordo, potremmo riunirci martedì 12 maggio, alle ore 10.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 12.